

**AReSS**

Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale

VERBALE

Il giorno 12 Dicembre 2018, nella sede istituzionale di AReSS Puglia, ha avuto luogo l'incontro tra le parti negoziali così composte:

Delegazione trattante di parte datoriale, nelle persone di:

- Dott. Giovanni Gorgoni, PRESIDENTE, Direttore Generale;
- Dott.ssa Caterina Navach, componente, Dirigente della Struttura di Direzione Amministrativa;
- Dott.ssa Barbara Contagiaco, componente, Dipendente: Presente - Assente ;

Delegazione Sindacale, nelle persone di:
per la RSU:

- Dott. Massimo De Toma: Presente - Assente ;
- Dott.ssa Adele Stefania Gagliardi: Presente - Assente ;
- Sig.ra Rita Cucinella: Presente - Assente ;
- Sig.ra Cesira Mangia: Presente - Assente ;
- Dott.ssa Romana Piscitelli: Presente - Assente ;

Per le OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL, nelle persone di:

- BIARIO D'ALBERTO (CGIL FP): Presente - Assente ;
- STEFANIA DILEVA / ^{GIUSEPPE} NELISSANO (CISL FP): Presente - Assente ;
- Delega. a dott. Massimo De Toma (UIL FP): Presente - Assente ;
- MASSIMO M. VIZZINI (FIALS): Presente - Assente ;
- _____ (FSI): Presente - Assente ;
- _____ (NURSING) Presente - Assente .

È presente inoltre il dott. Massimo De Santis, collaboratore amministrativo professionale, in servizio presso il Settore personale, afferente alla Struttura di Direzione Amministrativa, con funzioni di segretario verbalizzante;

La sig.ra Rita Cucinella
sotto scriverà anche per Massimo M. Vizzini.

(Handwritten signatures and initials)

L'incontro odierno presenta il seguente OdG, già notificato alle OO.SS. Comparto Sanità e alla RSU AReSS Puglia con note del 20.11.2018 di prot. 4225 e del 21.11.2018 di prot. 4233:

- Trattative finalizzate alla sottoscrizione dell'ipotesi di Contratto decentrato integrativo AReSS Puglia anno 2018 - Area Comparto;

Il direttore illustra il documento presentato e approvato dalle OO.SS.

Si approva all'unanimità senza rilievi da parte delle OO.SS. e della R.S.U.

Eventuali economie rinvenute dai fondi contrattuali per l'anno 2018 verranno utilizzate a titolo di premialità e favore al personale avente titolo.

AP

Ch

ASG

Ch

- Bozza Regolamento selezione interna per l'affidamento di incarichi di funzione organizzativa per il personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale dell'ARESS, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e seguenti del CCNL 21.05.2018;

Ch

Ch

Direttore chiede se siano state ricevute o visionate le bozze. Si all'unanimità. Il rappresentante FIAS dichiara che il numero di 7 incarichi di funzione proposto da parte datoriale sia ^{riducibile} ~~ad appropriazione~~ ^{rispondente} al numero delle P.O. riconosciute dalla Regione Puglia. Il D.R. ritiene che non si possono equiparare AReSS con altre ASL, in quanto Agenzia della regione e respiro regionale. CISL non discute

2 Valente

Ch

Ch

Ch

Ch

Il numero di P.O. cui chiede un'illustrazione delle responsabilità con un unico allegato. Il D.G. illustra le strutture semplici e complesse per le quali è previsto un iterativo di funzione. Il D.G. dichiara che si richiama all'agenzia approvare il bando sotto la fine dell'anno. CIS chiede la ^{proprietà} ~~responsabilità~~ ~~professionale~~ oltre ai titoli di carriera negli elementi di valutazione. Si approva all'unanimità.

- Bozza Regolamento per la Progressione Economica Orizzontale anni 2019-2020.

CIS propone quanto ai criteri, di valutazione ^{del 2018} ~~la~~ ~~preferenza~~ del 2018 per il riconoscimento delle P.O. Il D.G. chiede di rivedere le decisioni della riunione del 20/12/2018, nessuno vota la nuova proposta. Si approva il rinvio all'unanimità.

X N. C. C. C.

Q

R

R

R

R

R

ASG

R

R

Viene consegnata la bozza di costituzione del
fondo di produttività 2018. Su invito del D.G. Gargani
il prof. TAMASSIA, collegato telefonicamente illustra
come sia stato costituito il fondo, ^{come indicato da ARAP} sulle medie
di retribuzione similari ad ARSS a livello nazionale
CISL elenca se è stato previsto l'importo di
94.000 €. Tamassia risponde che non è stato questo
importo, ma che cosa invece. Il fondo è stato
costituito sulle basi del fabbisogno dell'Aguzza.
Il D.G. dà atto che è stato consegnato al
proprio posto e che si riserva la decisione sul
altro dato. Le delegazioni concordano di
rinviare l'incontro al giorno 20.11.18 ore 11.00.

[Signature]



COMPARTO SANITA'

SELEZIONE INTERNA PER L'AFFIDAMENTO

DI INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA PER IL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI
AMMINISTRATIVO, TECNICO E PROFESSIONALE DELL'ARSS, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI

ARTT. 17 E SEGUENTI DEL CCNL 21.5.2018

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. _____ del _____, è indetto Avviso
Interno per l'affidamento degli incarichi delle seguenti posizioni organizzative:

- Servizio Risorse Umane -
- Servizio Appalti e Contratti -
- Servizio Affari Istituzionali, Integrità e Performance -
- Servizio Finanziario e Controllo di Gestione, KPI e Policy making -
- Servizio Formazione Sanitaria e Sociale ed Innovazione delle Metodologie del Lavoro -
.....
- Servizio Project Management Office ed Internazionalizzazione -
- Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante -

Le funzioni e le competenze di ogni singola posizione di funzione organizzativa sono indicate
nell'Allegato 1) del presente Avviso.

Gli incarichi di funzione organizzativa avranno durata quinquennale e sono rinnovabili, previa
valutazione positiva, per un ulteriore periodo massimo di cinque anni; qualora l'incarico fosse
conferito a personale in comando, lo stesso avrà una durata pari alla durata del comando
medesimo.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Alle posizioni di funzione organizzativa possono partecipare tutti i dipendenti amministrativi in
servizio a tempo indeterminato presso l'ARSS Puglia, appartenenti alla categoria D, livelli



economici D e Ds, in posizione di ruolo o di comando ed in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 17, comma 5, del CCNL 21.5.2018, qui da intendersi integralmente richiamati e trasfusi.

Sono esclusi dalla partecipazione al presente avviso i candidati per i quali i risultati in atto un provvedimento cautelare di sospensione dal servizio *il provvedimento cautelare non ha natura disciplinare* ovvero siano stati colpiti da una sanzione disciplinare superiore alla multa, comminata nel biennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che siano stati destinatari di procedimenti disciplinari sospesi per connessione con procedimento penale potranno partecipare, in presenza dei sopra citati requisiti, con riserva di revoca della posizione organizzativa conferita in caso di conclusione del procedimento penale con condanna nella misura in cui la stessa condanna comporti il venire meno dei requisiti richiesti per l'attribuzione.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito, dal presente avviso, per la presentazione della domanda di partecipazione e dovranno permanere per tutta la durata dell'incarico conferito.

La carenza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al presente avviso, ovvero, nel corso di affidamento dell'incarico, la revoca dell'incarico stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 6, del CCNL 21.5.2018.

Il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa è compatibile con il rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del CCNL 21.5.2018; *in tal caso il valore della posizione sarà inferiore ad € 3.227,85* Qualora un dipendente con rapporto di lavoro part-time risulti vincitore della posizione organizzativa per importo superiore al limite ex art. 19 comma 1 CCNL 21.05.2018, lo stesso potrà trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno entro i successivi dieci giorni; diversamente, il valore della posizione sarà riparametrato nel limite sopra precisato.

I dipendenti, in presenza dei requisiti richiesti, possono presentare domanda di partecipazione per le selezioni di cui al presente avviso, con le modalità e i termini di seguito riportati:

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il candidato potrà presentare domanda per massimo n. 2 (due) posizioni di funzione organizzativa.



La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, indirizzata al Direttore Generale dell'ARSS Puglia e debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata direttamente alla Segreteria della Direzione Generale, che rilascia apposta ricevuta su copia del frontespizio della domanda presentata dal candidato.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso all'albo pretorio dell'ARSS. Il personale assente giustificato dal lavoro sarà avvertito della pubblicazione del bando a mezzo contatto telefonico.

Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo è priva di effetti.

Qualora il termine suddetto cada in un giorno festivo, il termine medesimo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Nella domanda, redatta su apposito modulo allegato al presente bando, disponibile sul sito dell'Agenzia, il dipendente dovrà dichiarare:

- Cognome e nome;
- Indirizzo presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica e di PEC, se titolare di indirizzo di posta elettronica certificata;
- Dichiarazione, se necessario, di rinuncia al part-time prima del conferimento della posizione organizzativa.

Ai sensi dell'art. 39 del DPR 28/12/2000, n. 445, la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.

L'Amministrazione declina, sin d'ora, ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati e/o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi non imputabili all'Amministrazione stessa.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA



Alla domanda di partecipazione alla selezione, da redigere obbligatoriamente sull'accluso fac-simile (allegato 2), i concorrenti devono allegare:

1. Fotocopia di documento di identità personale in corso di validità;
2. Curriculum formativo e professionale, redatto in formato *europass*, datato e firmato conformemente al modello accluso (allegato 3), nel quale dovranno essere analiticamente e dettagliatamente indicati:
 - a. Titoli di carriera;
 - b. Titoli accademici e di studio;
 - c. Esperienza formativa e professionale (es. corsi di aggiornamento, docenze, incarichi gestionali, ecc.);
 - d. Ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini della selezione;
3. Scheda riportante le esperienze professionali acquisite, datata e firmata secondo l'accluso schema (allegato 4).

COMMISSIONE E VALUTAZIONE

La commissione di valutazione sarà nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale.

La stessa sarà composta da n° 2 dirigenti dell'ARSS ovvero di altra Azienda Sanitaria della Regione Puglia e n° 1 psicologo iscritto al relativo Albo, secondo le precisazioni di cui di seguito.

Le funzioni di segreteria verranno assicurate da un dipendente di ruolo amministrativo non inferiore alla categoria C, individuato tra il personale in servizio.

La Commissione esaminerà tutte le domande presentate, tenendo a riferimento di valutazione la coerenza tra i contenuti professionali richiesti dalla posizione e quanto contenuto nel curriculum professionale dei candidati.

Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione avrà a disposizione un punteggio complessivo di 40 punti, così ripartiti:

- 20 punti per i titoli, così ripartiti:
 - o Titoli di carriera punti 10
 - o Titoli accademici e di studio punti 3
 - o Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3, per un massimo di 0,5 a pubblicazione
 - o Curriculum formativo e professionale punti 4

- 20 punti per il colloquio psico-attitudinale. La natura psico-attitudinale del colloquio impone la presenza, in Commissione, di un esperto psicologo iscritto al relativo albo. La commissione dovrà valutare lo *skill* di ciascuna posizione e gli *item* di valutazione attitudinale che verranno indagati in relazione al profilo individuato inerente alla posizione organizzativa per cui concorre il candidato (pena la violazione del principio di imparzialità e trasparenza della selezione); lo skill deriva dalla descrizione del servizio riportata nell'Atto Aziendale dell'ARSS.

La prova selettiva si intende superata se il candidato avrà ottenuto un punteggio almeno pari a 12/20 sia per i titoli sia per il colloquio.

Pertanto i candidati che non raggiungeranno tale punteggio, con riferimento a ciascuna selezione, saranno dichiarati non idonei e, conseguentemente, non saranno inclusi nella graduatoria finale.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova selettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dall'avviso, anche se la causa dell'assenza non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti, e fatte salve cause di forza maggiore e caso fortuito. Anche in tali casi la mancata presentazione alla prova opera quale esclusione, diversamente opinando l'alea delle cause giustificative dell'assenza graverebbe sul datore di lavoro pubblico

La commissione, a conclusione della procedura relativa all'avviso, attribuirà ai candidati un punteggio complessivo formulando la valutazione con riferimento sia ai titoli sia al colloquio psico-attitudinale. Il punteggio finale risulterà dalla sommatoria delle valutazioni riportate nei due momenti valutativi.

CONFERIMENTO INCARICO

Gli incarichi a termine saranno conferiti con atto formale, scritto motivato, del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del CCNL 21.5.2018, e avranno durata quinquennale, rinnovabile in presenza dell'esito positivo delle verifiche periodiche.

NORME FINALI

Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si fa invio alle norme contenute nelle fonti normative legislative e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel presente avviso.



Con la partecipazione alla presente procedura selettiva è implicita, da parte dei concorrenti, l'accettazione, senza riserve, delle prescrizioni contenute nel presente avviso e nella normativa legislativa e contrattuale attualmente in vigore, nonché del trattamento normativo ed economico relativo all'incarico di funzione organizzativa che sarà costituito con questa Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il funzionario titolare della funzione organizzativa deve essere assegnato ed impegnato in modo esclusivo al servizio per il quale è stato conferito il relativo incarico a far data dal conferimento medesimo.



Regolamento per la progressione economica orizzontale (PEO)
anni 2019/2020

Premesse normative

L'istituto della progressione economica orizzontale (PEO) è uno strumento per premiare il merito e la professionalità del personale di comparto.

La legge impone che venga applicato secondo un principio di selettività in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili nonché attribuito ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione (art. 23, D.lgs. n. 150/2009).

L'art. 35 del CCNL 7/04/1999 stabilisce che l'istituto della PEO si attivi secondo i seguenti criteri, da integrare eventualmente in sede di contrattazione integrativa:

- a) per i passaggi tra le fasce retributive – ad esclusione di quello verso l'ultima –, previa valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;
- b) per i passaggi all'ultima fascia di ciascuna categoria, previa valutazione selettiva basata sugli elementi di cui al precedente punto a), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto:
 - del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;
 - o del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per l'effettuazione di esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo di appartenenza;
 - o dell'iniziativa personale e della capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia di atti aventi rilevanza esterna.

La legge n. 122/2010, di conversione del Decreto legge n. 78/2010, ha vietato il riconoscimento economico connesso alle progressioni comunque denominate (art. 9).

Tale vincolo è venuto meno con la Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

Dette disposizioni non risultano modificate dal nuovo CCNL del comparto Sanità sottoscritto in data 21/05/2018, il quale ne conferma l'applicazione secondo le vigenti disposizioni contrattuali (art. 75, comma 1, let. c), e art. 99).

L'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale

Con la Legge regionale n. 29 del 24/07/2017 è stata soppressa la precedente Agenzia Regionale Sanitaria (ARES) ed è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS).

Ai sensi dell'art. 12 della citata Legge, quest'ultima è subentrata, a titolo di successione universale, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla precedente ARES ed in essa è confluito anche tutto il personale a tempo indeterminato e determinato già dipendente dell'Agenzia Regionale Sanitaria, attraverso un meccanismo di novazione soggettiva in linea datoriale del rapporto di lavoro.

Con la DGR n. 1069 del 19/06/2018 è stato, infine, approvato il nuovo Atto aziendale dell'ARESS che delinea le nuove funzioni dell'ente e le sue articolazioni, definendo il nuovo modello organizzativo di riferimento dell'Azienda.

L'ARESS, pertanto, intende procedere all'attivazione dell'Istituto della progressione economica orizzontale (PEO) per il biennio 2019/2020, al fine di predisporre l'apparato di risorse a disposizione ad una più accentuata qualificazione premiale in grado di consentire il migliore assolvimento delle nuove funzioni che l'Agenzia sarà chiamata svolgere.

Art. 1

Requisiti di ammissione

Può partecipare alle selezioni per la progressione economica orizzontale tutto il personale di comparto a tempo indeterminato, da almeno 24 mesi, dipendente dell'ARESS Puglia che, alla data del 31/12/2018, abbia maturato ventiquattro mesi nella categoria e nella posizione economica di appartenenza (art. 3, CCNL 10/04/2008).

Il personale a tempo determinato successivamente stabilizzato può accedere alla presente procedura decorsi ventiquattro mesi dalla stabilizzazione.

Attualmente non risultano in ARESS dipendenti che potrebbero beneficiare di un passaggio all'ultima fascia della categoria di appartenenza.

Art. 2

Motivi di esclusione

Sono esclusi coloro che si trovano già nell'ultima fascia economica della categoria di appartenenza. Sono esclusi, altresì, coloro che, nel biennio precedente al 31/12/2018, siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto, e purché la stessa sanzione sia stata irrogata per un inadempimento contrattuale con ricadute sul profilo qualitativo della prestazione.

Sono esclusi, infine, coloro che siano incorsi in misure cautelari di sospensione dal servizio, ancora in atto alla data dell'avviso, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con un'assoluzione con formula piena almeno in primo grado, nonché siano stati destinatari di una sentenza passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione.

Art. 3

Risorse destinate all'Istituto

L'Istituto è finanziato con le risorse, tratte dall'apposito fondo (art. 81, CCNL 21/05/2018), quantificate in complessivi € _____ ripartite sulle due annualità (2019 e 2020).

Qualora una quota di risorse non venisse completamente utilizzata, essa confluirà nella voce "produttività" di cui al medesimo fondo.

Art. 4

Criteri di selezione

In prima applicazione, la selezione viene effettuata sulla base di un'apposita graduatoria formulata per categoria di inquadramento sulla base dei criteri previsti dall'art. 35 del CCNL 7.4.1999, come confermati dall'art. 8, comma 4, del CCNL 19.4.2004. L'amministrazione, che ha l'obbligo di applicare tali criteri valutativi, intende fruire della facoltà di integrare gli stessi previa contrattazione integrativa con le competenti Istanze sindacali. I punteggi sono così articolati:

- votazione di *performance* del dipendente relativa all'ultimo triennio (anni 2015, 2016 e 2017);
- a parità di votazione viene considerata l'anzianità di servizio di ruolo (anche a tempo determinato) presso la pubblica amministrazione (1 punto per ogni anno intero di servizio svolto dal dipendente al 31/12/2018);
- a parità di punteggio viene considerata l'anzianità presso l'ARES/ARESS;
- in caso di ulteriore parità, hanno la precedenza coloro che sono in servizio presso l'ARESS alla data del 31/12/2018.

Art. 5

Iter della procedura

L'avvio della selezione avviene tramite pubblicazione dell'Avviso, approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'ARESS, sul sito internet dell'Agenzia, al fine di darne adeguata evidenza a tutti i potenziali partecipanti.

I dipendenti che intendono partecipare alla selezione devono presentare domanda all'Ufficio Personale dell'ARESS secondo il *fac-simile* allegato.

Gli atti relativi alla procedura di applicazione dell'Istituto verranno trattati, nel rispetto dei principi sulla *privacy*, dal Dirigente del Settore Personale o da suo delegato, purché non partecipante alla selezione *de quo*.

La procedura si concluderà entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'Avviso.

La graduatoria finale verrà approvata con Deliberazione del Direttore Generale.

Art. 6

Riesame

Entro dieci giorni dall'approvazione della graduatoria finale, il dipendente potrà chiedere, con apposita istanza rivolta al Direttore Generale, il riesame della propria posizione, portando adeguati elementi a suo sostegno. La decisione finale, adeguatamente motivata, spetterà al Direttore Generale, che procederà, eventualmente, all'adozione di una nuova graduatoria, sempre tramite Deliberazione.

Art. 7

Utilizzo della graduatoria

Beneficenza della progressione economica orizzontale, con decorrenza 1° gennaio 2019, il personale collocatosi secondo l'ordine di graduatoria come dinanzi ottenuto, fino al raggiungimento della metà del personale ammissibile alla selezione.

Art. 8

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni nazionali, regionali e contrattuali vigenti.

COSTITUZIONE FONDI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ARES 2018				UTILIZZO FONDI		
ART. 80, ccnl 21/5/2018 - FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - PRE INCREMENTI				IMPORTO COSTITUZIONE 2018	IPOTESI TEORICA RIPARTIZIONE RISORSE	IPOTESI EFFETTIVA
	CONSOLIDATO 2017, certificato dai sindaci (delibera Commissario Straordinario 4/2018)					
ART. 80, comma 1 "A decorrere dall'anno 2018, è istituito il nuovo FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI, finalizzato dalle risorse di cui al comma 2".						
ART. 80, comma 2 "Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidati nell'anno 2017, come certificati dal collegio dei revisori:"						
a) le risorse del precedente "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno";	€	17.386,57		€	17.709,21	2.000,00
b) le seguenti risorse del precedente "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica":						
b1) risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento di cui agli artt. 36 del CCNL del 7/4/1999, 11 del CCNL del 20/9/2001 e 49 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Misura dell'indennità di funzione) e agli artt. 10 del CCNL del 20/9/2001 (1 biennio), 5 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e 4 del CCNL del 10/4/2008 (Coordinamento);	€	-				
b2) risorse destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/1995 (indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità) e dell'art. 2, comma 3, del CCNL 27/4/1996 (Rideeterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro);	€	12.719,22		€	17.396,58	17.396,58
b3) risorse destinate alla corresponsione dell'indennità professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del 5/6/2006;	€	-				
TOTALE ART. 80 PRE INCREMENTI				€	30.105,79	
ART. 81, ccnl 21/5/2018 - FONDO PREMIALITÀ E FASCE - PRE INCREMENTI				IMPORTO COSTITUZIONE 2018		
	CONSOLIDATO 2017, certificato dai sindaci (delibera Commissario Straordinario 4/2018)					
ART. 81, comma 1 "A decorrere dall'anno 2018, è istituito il nuovo FONDO PREMIALITÀ E FASCE, finanziato, in prima applicazione, dalle risorse indicate al comma 2".						
ART. 81, comma 2 "Nel nuovo fondo di cui al comma 1 confluiscono in un unico importo, nei valori consolidati nell'anno 2017, come certificati dal collegio dei revisori:"						
a) le risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica;	€	8.828,72		€	18.381,65	18.381,65
b) le risorse stabili del precedente Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali;	€	31.856,98		€	23.236,55	33.945,76
TOTALE ART. 81 PRE INCREMENTI				€	40.685,70	
TOTALE ART. 80 + ART. 81 PRE INCREMENTI				€	70.791,49	
VERIFICA RISPETTO A TOTALE RISORSE CONSOLIDATE CCNDI 2017 (delibera Commissario Straordinario 4/2018)				€	70.791,49	
INCREMENTI 2018						
ART. 80, comma 3 "l'importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato:"						
a) di un importo su base annua pari ad euro 31,00 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dalla data del 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019; [1. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3 CCNL 21/5/2018 "In relazione agli incrementi del Fondo condizioni di lavoro e incarichi del fondo premialità e fasce, rispettivamente previsti dall'art. 80, comma 3, lett. a) e dall'art. 81, comma 3, lett. a), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti"; 2. Delibera Corte Conto sezione Autonomie n. 19/2018];	€	4,74				
ART. 81, comma 3 "l'importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato:"						
a) di un importo calcolato in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall'art. 76 (incremento degli stipendi tabellari); [1. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3 CCNL 21/5/2018 "In relazione agli incrementi del Fondo condizioni di lavoro e incarichi e del Fondo premialità e fasce, rispettivamente previsti dall'art. 80, comma 3, lett. a) e dall'art. 81, comma 3, lett. a), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti"; 2. Delibera Corte Conto sezione Autonomie n. 19/2018];	€	933,50				
b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno 2018, in applicazione dell'art. 39, comma 4, lett. b) e c) e comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) e c) (confronto regionale);	€	-				
ART. 81, comma 4 "Il fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno:"						
a) delle risorse non consolidate regionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 6 lett. a) e b), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) (Confronto regionale);	€	-				
b) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997;	€	8.000,00				
c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge n. 98/2011;	€	-				
d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'art. 113, d. lgs. 50/2016 e quelle di cui agli artt. 10, comma 4 e 12 del DPCM 27/3/2000; [DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 6 CCNL 21/5/2018: "Le parti prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei Conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie, N. 6/5724/2018/QM/QM) che, in relazione alle dichiarazioni già espresse dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata alla ipotesi di CCNL sottoscritta in data 21/2/2018, chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017];	€	-				
e) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori ai quindici giorni.	€	967,89				
TOTALE ARTT 80 + 81 PRE DECURTAZIONI				€	80.656,62	
DECURTAZIONI EX ART. 23, C. 2, D. LGS. 75/2017				TOTALE COMPLESSIVO		
ART. 81, comma 5 "La quantificazione del Fondo di cui al presente articolo e del Fondo di cui all'art. 80 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, d. lgs. 75/2017". ART. 23, comma 2, d. lgs. 75/2016 "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. 165/2001, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016". LIMITE ART. 23 COMMA 2, D. LGS 75/2016 (TOTALE RISORSE CCNDI 2016 + INCREMENTI ART. 81, C. 3, LETT. a)				€	8.972,63	
TOTALE RISORSE CCNDI 2018 (ARTT 80 + 81 POST DECURTAZIONI)				€	71.723,99	€ 71.723,99 € 71.723,99

2019

3) Utilizzo medio intenzioni dell'Agenzia

ART. 80 FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI					ripartizione ipotetica singolo nuovo assunto	
Tipologie di risorse			%			
1) le risorse del precedente "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno";	€	8.841,18	€	4,85	€	7.000,00
2) le seguenti risorse del precedente "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica":						
a) risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento di cui agli artt. 36 del CCNL del 7/4/1999, 11 del CCNL del 20/9/2001 e 49 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Misura dell'indennità di funzione) e agli artt. 10 del CCNL del 20/9/2001 (11 biennio), 5 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e 4 del CCNL del 10/4/2008 (Coordinamento);	€	78.000,00	€	42,77		
b) risorse destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/1995 (Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità) e dell'art.2, comma 3, del CCNL 27/6/1996 (Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro);	€	17.232,79	€	9,45		
c) risorse destinate alla corresponsione dell'indennità professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del 5/6/2006: VEDI CELLA SOTTO						
TOTALE 1+2	€	104.073,97	€	57,07	€	4.955,90
ART. 81 FONDO PREMIALITA' E FASCE						
Tipologie di risorse						
1) le risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	€	46.075,63	€	25,26	€	50.000,00
2) le risorse stabili del precedente Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali:	€	32.225,76	€	17,67	€	28.301,39
TOTALE	€	78.301,39	€	42,93	€	3.728,64
TOTALE ex ART 80, 81	€	182.375,36	€		€	8.684,54